COMUNE DI MAGLIOLO

ORDINANZA N. 14-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

CONSIDERATO che dal 17 al 20 luglio 2014 si svolgerà in Magliolo, piazza Santi Cosma e Damiano, la tradizionale "Sagra gastronomica della porchetta" organizzata dal "Comitato festeggiamenti e restauri Santuario dei Santi Cosma e Damiano";

VISTO il programma della sopra indicata manifestazione, comunicato dall'organizzazione, nonché la richiesta di poter chiudere l'area fin dal 15 luglio per l'allestimento della struttura;

ACCERTATO che tale evento risulta inserito nel programma delle manifestazioni estive redatto dal Comune di Magliolo e comunicato a questo organo di Polizia Locale;

VALUTATO il considerevole afflusso di persone e veicoli atteso per la manifestazione;

RITENUTO di dover provvedere a regolamentare temporaneamente la sosta e la circolazione dei veicoli e dei pedoni al fine di garantire la sicurezza degli utenti sulla strada;

CONDIDERATE le caratteristiche plano-altimetriche e morfologiche delle aree interessate, i flussi di traffico, le aree di sosta;

VISTI gli artt. 5, 6, 7, 158, 159, 188 del D.L.gs. 285/1992;

VISTO il D.P.R. 495/1992;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.L.gs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Regolamento Comunale del Servizio Associato di Polizia Locale;

VISTO il Decreto del Presidente della Conferenza dei Sindaci del Servizio Associato di Polizia Municipale per i Comuni di Tovo San Giacomo, Giustenice, Magliolo e Rialto relativo alla nomina del Responsabile unico dell'esercizio associato della funzione di Polizia Locale – n. 3/2012 del 02/01/2012;

ORDINA

1. è vietata la sosta di tutti i veicoli nella piazza Santi Cosma e Damiano, in via Vigliazzi ed in via Giovanni XXIII, dalle ore 08.00 del 15/07/2014 e fino alle ore 12.00 del 21/07/2014;
2. è istituita un'area di sosta riservata ai veicoli al servizio di persone con limitata capacità motoria, muniti di apposito contrassegno, nel tratto della strada comunale per Isallo adiacente alla piazza Santi Cosma e Damiano, dalle ore 12.00 del 17/07/2014 alle ore 02.00 del 21/07/2014;
3. è riservata alla sosta dei veicoli degli organi di Polizia Stradale, dei Vigili del Fuoco, dei servizi antincendio, dei servizi di soccorso, delle autorità di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria, l'area adiacente la via Mazzini e sovrastante la vasca di accumulo acqua ad uso irriguo, dalle ore 12.00 del 17/07/2014 alle ore 02.00 del 21/07/2014;
4. è riservata alla fermata e sosta dei veicoli adibiti a servizio navetta di collegamento con i parcheggi, l'area adiacente la via Mazzini di fronte agli spiedi per la cottura della porchetta, dalle ore 12.00 del 17/07/2014 alle ore 02.00 del 21/07/2014;
5. è vietata la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli diversi dai motocicli, dei veicoli a trazione animale, dei veicoli a braccia, delle macchine agricole, delle macchine operatrici, dei veicoli con caratteristiche atipiche, con esclusione di quelli di proprietà dei residenti e dei frontisti, nella via Vigliazzi e nel tratto di via Giovanni XXIII compreso fra via Vigliazzi e piazza Santi Cosma e Damiano, dalle ore 12.00 del 15/07/2014 alle ore 02.00 del 21/07/2014;
6. è vietata la sosta dei veicoli lungo via Mazzini, con eccezione dei motocicli a far data dalle ore 12.00 del 17/07/2014 alle ore 02.00 del 21/07/2014;

7. è vietata la circolazione di tutti i veicoli nella piazza Santi Cosma e Damiano dalle ore 08.00 del 15/07/2014 e fino alle ore 12.00 del 21/07/2014, con esclusione del percorso appositamente delimitato di cui al successivo punto 8;
8. la delimitazione, in piazza Santi Cosma e Damiano, con opportuna ed idonea recinzione ovvero transenne non valicabili, di una carreggiata, avente larghezza non inferiore a m. 5,60, che colleghi la strada per Isallo all'intersezione con via Mazzini e via Vigliazzi, nella quale sia realizzato un varco per l'attraversamento dei pedoni in corrispondenza della rampa pedonale di collegamento con la S.P. 4; qualora non fosse possibile garantire la larghezza minima della carreggiata sopra indicata la stessa potrà essere ridotta fino ad un minimo di m. 2,80 con transito dei veicoli a un senso unico alternato secondo le disposizioni di cui all'art. 42 del D.P.R. 495/1992;
9. la limitazione di velocità di 20 Km./h. per tutti i veicoli e il divieto di circolazione dei pedoni, al di fuori degli attraversamenti appositamente individuati, lungo la carreggiata delimitata di cui al precedente punto 8;
10. la rimozione forzata dei veicoli posti in sosta in violazione del presente provvedimento.

MANDA

- al "Comitato festeggiamenti e restauri Santuario dei Santi Cosma e Damiano", nella persona del presidente pro-tempore Verus Luigi, per l'apposizione di idonea segnaletica, ai sensi di Legge, atta a rendere noti agli utenti della strada i divieti, gli obblighi e le prescrizioni imposti con il presente provvedimento;
- al Comune di Magliolo per la pubblicazione della presente Ordinanza, ai sensi di Legge, all'Albo Pretorio Comunale;

AVVERTE

ai sensi degli artt. 3, comma 4°, e 5, comma 3°, della L. 07/08/1990, n. 241, che:
- l'unità organizzativa competente in relazione al presente procedimento è il Servizio Associato di Polizia Locale Pollupice;
- il Responsabile del presente procedimento è l'Isp. Luchessa Carlo;
- contro la presente ordinanza è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria oppure, in via alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- contro la presente ordinanza è ammesso, ai sensi dell'art. 37 del D.L.gs. 30/04/1992, n. 285, esclusivamente quando l'impugnazione sia rivolta al solo provvedimento di collocazione della segnaletica stradale, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso all'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le modalità previste dall'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Tovo San Giacomo, lì 11/07/2014.

IL COMANDANTE
dott. Fabio Muratore
(Documento sottoscritto digitalmente)